

N. 1746/18 R.G.  
N. 280/20 Sent.  
N. .... Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ASTI

Nella persona dell'avv. Rita Falco ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al Ruolo Generale 2018 con il n. 1746

promossa da:

[REDACTED], C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentato e difeso per delega in atti dall'Avv. Jessica  
Cosseta, C.F. CSSJSC75E52A479G, presso il cui studio, sito in Asti, Corso  
Dante n. 5, è elettivamente domiciliato

- Attore in opposizione -

**CONTRO**

[REDACTED] C.F./P.I. [REDACTED] in persona del  
rappresentante pro tempore, con sede legale in [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa dall' [REDACTED] C.F.  
[REDACTED] giusta procura notarile in atti, elettivamente  
domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] sito in [REDACTED]  
[REDACTED]

- Convenuta opposta -

**Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PER PARTE ATTRICE:**

Come precisate all'udienza del 15.07.2020



**PER PARTE CONVENUTA:**

Come precisate all'udienza del 15.07.2020

^^^^^^

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. [REDACTED] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 284/2018 emesso dal Giudice di Pace di Asti per il pagamento della somma di €. 2.828.44, quale saldo delle fatture, prodotte in atti, portate dalle forniture nn. 130046576596 e 505349674593 erogate rispettivamente in Asti, Corso Torino e in Isola d'Asti, via Repergo n. 15.


In via preliminare parte attrice in opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato in via monitoria.

Nel merito contestava i dati dei consumi dedotti nelle fatture oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, per i motivi di cui in atti.

Alla prima udienza era presente per parte attrice l'Avv. Cosseta, nonché per la convenuta opposta si costituiva l'Avv. [REDACTED] che depositava e scambiava comparsa di costituzione e risposta e, nel contestare *in toto* l'opposizione avversaria, chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

L'Avv. Cosseta si opponeva a tale ultima istanza avversaria, e chiedeva termini ex art. 320 c.p.c. per replicare alla comparsa costitutiva.

Il Giudice, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.07.2018, non concedeva la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, e fissava udienza ex art. 320 c.p.c. al 6.05.2019, dando all'attore in opposizione termine sino al 15.04.2019 per il deposito di memoria istruttoria e documenti.



Con ordinanza del 20.01.2020, il Giudice, riservandosi sulle istanze istruttorie dedotte dalle parti all'udienza del 6.05.2019, ritenuta la causa matura per la decisione, respingeva tutte le istanze istruttorie e fissava udienza di precisazione conclusione al 23.03.2020, successivamente rinviata al 15.07.2020.



A tale ultima udienza, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle rassegnate conclusioni precisate dalle parti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare ed assorbente ai fini del decidere, con riferimento alle fatture relative al contratto di utenza n. 130046576596, l'eccezione di prescrizione del corrispondente credito ingiunto, sollevata da parte attrice in opposizione, è fondata e va accolta.

Ai sensi dell'art. 2935 c.c. *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*.

La Cassazione ha interpretato tale disposto nel senso che, la prescrizione decorre dal momento in cui l'interesse tutelato venga a trovarsi in uno stato di insoddisfazione e, ciononostante, il titolare non si attivi, *“purché ovviamente risulti concretamente esperibile la relativa tutela, com'è stabilito dall'art. 2935 c.c. in riferimento alla possibilità dell'esercizio del diritto tramite la proposizione di istanze di tutela giurisdizionale”* (Cass. Civ. 28 maggio 2013, n. 14027).

Dovendo applicare tale principio al caso in esame, trattandosi di bollette di gas e luce, e quindi di pagamenti periodici, è pacifico che la prescrizione del credito non possa che iniziare a decorrere dalla data della scadenza del pagamento della bolletta, ovvero dall'emissione della relativa fattura.



momento in cui il relativo diritto di credito può essere fatto valere, in quanto divenuto certo ed esigibile.

Il termine prescrizione quinquennale deve essere fatto decorrere dalla data di emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, emesse. giova precisare, nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 6 della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 229/2001.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, è emerso che le fatture inerenti il contratto di fornitura precitato sono state messe e/o aventi scadenza tutte nell'anno 2009, ma il primo atto interruttivo della prescrizione è avvenuto a mezzo raccomandata a.r. del 6.03.2015.

Pertanto, il credito portato dalle fatture predette deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., non avendo data l'odierna convenuta opposta la prova di aver interrotto il suddetto termine prescrizione con l'invio della messa in mora del 29.04.2013 (doc. n. 17 prodotto da [redacted], stante la mancata produzione della relativa ricevuta di ritorno, attestante l'effettiva consegna della missiva al destinatario.

Quanto invece alle fatture relative all'utenza n. 505349374593, emesse nell'anno 2016, il cui pagamento era stato sollecitato a mezzo raccomandata a.r. del 31.01.2017, nel rispetto in questo caso del termine prescrizione di legge, l'attore opponente contesta i consumi ivi dedotti.

Ciò premesso, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l'onere di provare il proprio



corretto adempimento ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi che ha causato l'inadempimento (Sez. Un. n. 13533/2001).

Con riferimento più specifico ai contratti di somministrazione relativi a utenza domestica (acqua, gas, luce), incombe al somministrante di fornire la prova sia dell'effettiva erogazione del servizio dedotto in contratto, sia del perfetto funzionamento del contatore, operando, con riferimento ai consumi ivi rilevati, una presunzione di veridicità, superabile soltanto da specifica prova contraria da parte del soggetto utente.

La Corte Suprema ha in più occasioni affermato il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui il fruitore lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, ovvero un'incongruenza dei consumi, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore, e quindi l'attendibilità dei letture dei consumi rilevati (Cass. Civ. 13193/2011; Cass. Civ. 19154/2018).

Nel caso di specie, seppur [redacted] abbia adempiuto l'onere probatorio circa l'esistenza di un valido rapporto obbligatorio su cui si fonda il credito oggetto della domanda, non ha dato altresì la prova dell'effettività dei consumi rispetto ai dati forniti dal contatore, né la prova del corretto funzionamento dei contatori inerenti le utenze oggetto di causa.

Privo di pregio giuridico risulta l'assunto della convenuta opposta, secondo il quale la richiesta di rateizzazione di tali fatture, fatta dal Sig. [redacted] debba assumere valenza di riconoscimento di debito.



Sul punto, invero, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 12735/2020 la quale ha affermato il principio secondo cui l'istanza di rateizzazione degli importi indicati nelle fatture scadute non equivale a riconoscimento di debito, con la conseguente preclusione di ogni contestazione in ordine all'an debeat, e quindi di contestare gli importi dedotti nelle fatture medesime.

La volontà di non riconoscere i consumi registrati nelle fatture *de quibus* viene oltretutto corroborata dalla circostanza, ammessa dalla stessa [redacted] che il Sig. [redacted] aveva mandato innumerevoli reclami contestando proprio l'eccessività dei predetti importi di consumi rispetto alle dimensioni delle unità immobiliari destinatarie del servizio di utenza.

Ciò posto, parte convenuta opposta non ha dato prova della legittimità del credito azionato in via monitoria, pertanto il decreto ingiuntivo n. 284/2018 emesso dal Giudice di Asti del 16.04.2018 deve essere revocato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex art.* 282 c.p.c.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,

**REVOCA** il decreto ingiuntivo n. 284/2018 emesso dal Giudice di Asti del 16.04.2018, che annulla *in toto*

**CONDANNA** la convenuta opposta a rifondere all'attore in opposizione le spese di lite liquidate in €. 1.276,00, di cui €. 76,00 a titolo di esposti, ed €. 1.200,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.



Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Asti, li 4 novembre 2020

Il Giudice di Pace  
*Rita Falco*  
Avv. Rita Falco

IL CANCELLIERE F3  
*Pippione Firenze*

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA  
DELL'UFF. DEL GIUDICE DI PACE  
DI ASTI IL 06 NOV. 2020

IL CANCELLIERE F3  
*Pippione Firenze*

PER DIRITTI DI CANCELLERIA,  
APPLICATE MARCHE PER EURO  
679 IL 21 GEN. 2021  
SULL'ORIGINALE.

IN NOME DELLA LEGGE ITALIANA  
Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano  
ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente  
al Pubblico Ministero di darsi assistenza, e a tutti gli Uffici  
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente  
richiesti.

E' copia conforme ad altra spedita per la prima volta in forma  
~~esecutiva nell'interesse di~~ Avv. Costato

28 GEN. 2021

*DANUSSO* dott.ssa Laura  
(Funzionario Giudiziario)